



23743

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA
UFFICIO DEL MAGISTRATO RELATORE SUI CONTI ERARIALI E DEGLI ENTI LOCALI
Giudice Istruttore Dr. Guido Tarantelli

Al Presidente della Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Calabria

Relazione n. 348/2023

Sui conti giudiziali n. **39453** e **40061**, resi da Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale concessionario delle somme affidate in riscossione mediante ruoli del Comune di Cleto (CS), per gli esercizi 2020 e 2021.

I conti riguardano la gestione del conto riscossioni Agenzia delle entrate – Riscossione per il Comune di Cleto, compilati ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 112/1999.

Nel merito, si ritiene che si debba addivenire ad una pronuncia di improcedibilità dei giudizi di conto.

Recente giurisprudenza d'appello è, infatti, intervenuta riguardo al termine per la presentazione delle dichiarazioni di scarico da parte dell'agente della riscossione (cfr. Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017), precisando che *“trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della riscossione.....e il Comune”*, sicché *“una pronuncia del giudice contabile potrà essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione”*.



Pertanto, solo da quel momento potrà aversi un quadro compiuto della “*situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile*” (sent. n. 73/2017 cit).

Così opinando, si dovrà tenere conto della proroga dei termini per la riscossione, disposta dall’art. 10, comma 2 - *ter* del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del 2015 e dall’art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, atteso che tale normativa, consentendo all’agente contabile di proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto, inevitabilmente impedisce che “*le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discaricabili*” (sent. n. 73/2017 cit.).

Inoltre l’art. 1, comma 10 *quinquies*, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito che all’art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo sia sostituito dal seguente: “ le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021”.

Inoltre, il comma 20 dell’art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, come convertito *ex lege* n. 136 del 2018, ha previsto che, al comma 684 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, il primo periodo sia sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026».

Da ultimo, l’art. 1 c. 253 della L. 197/2022, ha disposto:

All'art. 1 della L. 190/2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente : “le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032”.

Nei casi in esame, alla chiusura degli esercizi figurano diverse somme ancora non riscosse e, comunque, i ruoli coprono verosimilmente l’ampissimo arco temporale indicato dalla norma (pur non essendo indicate in maniera dettagliata le singole annualità), sicché, salvo diverse indicazioni da parte dell’Agente della riscossione in merito alle annualità dei ruoli, non sembra che sussistano i presupposti per procedere all’esame dei conti indicati nel merito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, permane tuttora la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni.

In conclusione, il sottoscritto Magistrato istruttore, ai sensi dell’art. 145 c.g.c.,

CONCLUDE

chiedendo che sia fissata l’udienza di discussione, per l’eventuale pronuncia sull’improcedibilità del giudizio di conto, fermo restando l’onere dell’Agente della riscossione di ripresentare il conto giudiziale alla scadenza dei termini di proroga per le dichiarazioni di inesigibilità e la conseguente notifica, nelle forme di legge, della presente, insieme al decreto di fissazione udienza:

- Al Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Calabria;
- All’agente contabile Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA – Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma (RM) – PEC : protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it;
- Al Comune di Cleto – PEC: amministrativa.cleto@asmepec.it



Il Magistrato istruttore

Guido Tarantelli

